



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 8256/2013

UDIENZA DEL

11/01/2017 ore 09:00

N°

GF2

PRONUNCIATA IL:

11 GEN. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 FEB. 2017

Il Segretario

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO

(Carmela FRASSANTE)

riunita con l'intervento dei Signori:

- SILVESTRI ANGELO RAFFAELE Presidente
- GUALTIERI GUALTIERO Relatore
- DE LECCE FRANCESCO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 8256/2013 depositato il 03/12/2013
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0592013 [redacted] IVA-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0592013 [redacted] IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0592013 [redacted] IRPEF-ALTRO 2007

contro:
AG. RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:
[redacted]
[redacted]
[redacted]

proposto dal ricorrente:
[redacted] L. [redacted]
VIA [redacted] RACALE LE

difeso da:
SANCES MATTEO
PIAZZA A. MORRONE N. 27 73100 LECCE LE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P. L., impugna 3 intimazioni di pagamento relative a 3 precedenti cartelle esattoriali, le une e le altre dirette a "L. snc di P. L. & C.", (il tutto meglio in atti descritto) portando a sostegno del ricorso i seguenti motivi di illegittimità: 1) l'omessa notifica delle 3 cartelle prodromiche; 2) l'avvenuta estinzione della società "L. snc di P. L. & C.", estinzione avvenuta il 13.5.2011, prima della notifica delle intimazioni impugnate; 3) l'errato conteggio degli interessi e l'avvenuta decadenza dell'azione di riscossione. Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati

Equitalia, costituitasi con rituale memoria, resiste al ricorso, chiedendone il rigetto, e allo scopo esibisce copia degli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle prodromiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P. L. propone il ricorso qui in esame nella sua precedente qualità di socia e legale rappresentante della società in nome collettivo L. di P. L., estinta per cancellazione volontaria nel 2011. Come noto, le obbligazioni gravanti su una società di persone, dopo l'estinzione della società per cancellazione, si trasferiscono ai soci (art. 2312, comma 2°, del c.c.), i quali, pertanto, possono legittimamente contrastare la pretesa creditoria ricorrendo al giudice competente, dovendo rispondere in proprio di quei debiti.

Con l'impugnazione P. L. contesta la legittimità della pretesa in quanto esercitata nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente. E la censura coglie nel segno. Con gli atti impugnati, infatti, Equitalia intima il pagamento non ai soci ma alla società, ormai cancellata ed inesistente. L'agente per la riscossione, invece, avrebbe dovuto identificare i soci della "L." al momento della cancellazione ed emettere una nuova cartella di pagamento per legittimare, ai sensi della richiamata disposizione, la riscossione in danno di questi ultimi.

Ne deriva che le 3 intimazioni qui impugnate sono illegittime.

Pertanto il ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri motivi di illegittimità sollevati da parte ricorrente. Le spese vanno compensate, sussistendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 11 GEN. 2017

Il Relatore



Il Presidente

